

(N. 1769-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE CENINI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1956 (V. Stampato n. 2513)

presentato dal **Ministro delle Finanze**
di concerto col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**
col **Ministro dell'Industria e del Commercio**
col **Ministro del Bilancio**
col **Ministro di Grazia e Giustizia**
col **Ministro del Tesoro**
e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1956

Comunicata alla Presidenza il 17 dicembre 1956

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonché la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C.

ONOREVOLI SENATORI. — 1. Col presente disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, si chiede la conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 1956 n. 1194.

Il provvedimento rientra nel quadro di quelli destinati a proteggere e difendere la produzione, il commercio e la genuinità dell'olio di oliva.

Sono da tenersi presenti i precedenti interventi legislativi e cioè: a) il decreto-legge 20 novembre 1953, n. 843, con il quale venne istituita l'imposta di fabbricazione di lire 12.000 al quintale sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C.; b) il decreto-legge 26 novembre 1954, n. 1080, che istituiva l'imposta di fabbricazione di lire 16.000 al quintale sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

L'imposta fu resa necessaria dal fatto che detti prodotti si prestano ad una facile sofisticazione dell'olio d'oliva.

2. - Senonchè, come avverte la relazione governativa, dopo l'istituzione delle precitate imposte, l'intraprendenza degli operatori interessati si rivolse ad altri prodotti ed in particolare alla utilizzazione degli *acidi grassi* che pure si prestano, attraverso il processo di esterificazione, alla sofisticazione dell'olio d'oliva.

Da ciò la necessità, per una efficace difesa del prodotto genuino, di sottoporre ad imposta anche gli acidi grassi, di origine animale e vegetale, e di assoggettarne a controllo l'importazione, la fabbricazione e l'impiego. L'imposta è stata fissata in lire 25.000 per quintale per tutti gli acidi grassi con punto di solidificazione inferiore a 48° C.

3. - Il Governo nel prendere detti provvedimenti, ha giustamente ritenuto che contemporaneamente si dovessero adeguare le preesistenti tassazioni sugli oli e grassi per armonizzarle con quella stabilita per gli acidi.

Inoltre, sempre allo scopo di rendere il più possibile efficace le misure legislative tendenti allo scopo di cui sopra, si è pure predisposta una speciale disciplina fiscale per gli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C. Tale disciplina è giustificata dal fatto che anche da tali grassi facilmente si ri-

cavano generi che possono servire nelle lamentate sofisticazioni.

La Camera ha approvato il decreto-legge pur apportandovi qualche lieve modificazione.

4. - RIASSUMENDO :

a) si assoggettano ad imposta di fabbricazione in ragione di lire 25.000 per quintale gli acidi grassi di origine animale e vegetale, con punto di solidificazione inferiore a 48° C.; nella stessa misura si applica la sovrimposta di confine (art. 1);

b) viene adeguata in lire 25.000 per quintale l'imposta di fabbricazione sugli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C, nonchè la stessa imposta sugli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C; eguale misura è fissata per la corrispondente sovrimposta di confine (art. 3);

c) viene confermata la sovrimposta di confine in lire 6.000 per gli acidi grassi di oliene provenienti da oli fluidi di semi (art. 2);

d) si dettano norme e si modificano norme in atto per le esenzioni dall'imposta, quando trattasi di usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili (art. 4, 5). Si fissa pure la procedura da seguirsi per gli acidi grassi importati dall'estero e destinati ad usi industriali diversi dalla preparazione di oli commestibili (art. 6);

e) negli articoli da 7 a 21 compreso si fissano norme per la licenza e la vigilanza della produzione, la fabbricazione ed importazione dei prodotti soggetti ad imposta e di quegli altri per i quali, pur non assoggettati ad imposta, si è ritenuto di stabilire una speciale disciplina fiscale;

f) negli articoli da 22 a 42 compreso si stabiliscono le penalità da applicarsi per le infrazioni alle norme contenute nel decreto-legge;

g) con gli articoli da 43 a 50 compreso viene regolato il regime di passaggio alla nuova disciplina prevedendo altre penalità per i contravventori.

5. - OSSERVAZIONI.

Avendo l'Amministrazione finanziaria, attraverso i propri organi tecnici, potuto rile-

vare che nonostante i precedenti legislativi si verificavano ugualmente i lamentati inconvenienti, non v'è dubbio che altre misure dovevano essere prese.

La stessa 9^a Commissione (Industria e Commercio) si è dichiarata in linea di massima favorevole all'approvazione pur auspicando che si possano studiare in avvenire altri mezzi « per la indispensabile difesa dell'olio di oliva, senza incidere con gravami troppo sensibili sulle industrie che lavorano grassi animali e vegetali in genere ».

Tale auspicio può essere fatto proprio anche dal relatore, ma è evidente che fino a quando la tecnica non abbia messo a disposizione altri mezzi, ci si deve necessariamente servire di quelli che attualmente si conoscono.

Riguardo al limite dell'imposta stabilito dal presente decreto, ci si deve riferire ad una analisi dei costi fatta dall'Amministrazione. Secondo detta analisi l'imposta in lire 25.000 al quintale ravvicina il costo di produzione dell'olio esterificato agli effetti di una miscela soficatrice col costo dell'olio d'oliva.

La disciplina introdotta riproduce in buona parte norme già in atto per i prodotti precc-

dentemente sottoposti ad imposta. Soprattutto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel decreto n. 1080. Esse hanno già avuto il collaudo di una esperienza applicativa e possono perciò considerarsi le più valide anche per i nuovi settori sottoposti a vigilanza.

Così dicasi per le penalità. Particolarmente severa è la penalità prevista dall'articolo 39 (multa da un milione a tre milioni). Essa però riguarda infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 17, e cioè, sia la detenzione e la messa in commercio od in vendita di oli e grassi animali miscelati con oli vegetali d'oliva o di semi destinati ad usi commestibili, sia l'introduzione o la detenzione degli acidi grassi di cui all'articolo primo negli stabilimenti ove si producono, raffinano o comunque si lavorano oli di semi e oli di oliva. La severità è pertanto giustificata.

Le modificazioni introdotte dalla Camera mi pare che possano accogliersi.

Concludendo, mi permetto raccomandare al Senato l'approvazione del disegno di legge che del resto, neppure in Commissione, ha trovato opposizione.

CENINI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 31 ottobre 1956, n. 1194, concernente l'istituzione di una imposta di fabbricazione sugli acidi grassi di origine animale e vegetale con punto di solidificazione inferiore a 48° C, modificazioni al regime fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione non superiore a 30° C e degli oli vegetali liquidi con punto di solidificazione non superiore a 12° C, ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti, nonché la disciplina fiscale degli oli e grassi animali con punto di solidificazione superiore a 30° C, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

« I prodotti importati dall'estero, contenenti oli o grassi animali con punto di solidificazione non superiore ai 30° C sono soggetti a sovrimposta di confine nella misura di cui

alla lettera a) dell'articolo 3 sulla quantità di oli o grassi animali in essi presente, da accertarsi mediante analisi eseguibile presso i laboratori chimici delle Dogane ».

All'articolo 4 è aggiunto il seguente comma:

« Qualora invece gli acidi grassi di cui all'articolo 1 vengano impiegati nell'uso di cui al precedente comma sotto vigilanza fiscale continuativa, nei casi in cui sia prevista, potrà prescindersi dalla preventiva denaturazione degli acidi stessi. In tal caso allo scarico della relativa imposta si farà luogo mediante verbale di impiego da redigersi dai funzionari preposti alla vigilanza ».

Il primo comma dell'articolo 17 è sostituito con i seguenti:

« Negli stabilimenti nei quali si producono, si raffinano o comunque si lavorano oli di semi o olio d'oliva, nonché nei relativi depositi, è vietato introdurre gli acidi grassi di cui al precedente articolo 1.

È consentita l'introduzione nelle raffinerie di oli di semi dei prodotti di cui all'articolo 2 del presente decreto ».